

ACCORDO SINDACALE
ATTIVAZIONE PRESTAZIONI DEMANDATE AL FONDO REGIONALE DI
CATEGORIA DAL CCRL DEI SETTORI DEL LEGNO, ARREDAMENTO E
MOBILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 3 APRILE 2017

Il giorno 27 aprile 2017 in Udine presso la Sede di Confartigianato Imprese-Udine
tra

le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento
rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano TILATTI – Presidente Confartigianato Imprese FVG

Mauro DAMIANI – Capogruppo regionale Arredo

Andrea FANTINI – Capogruppo regionale Legno

Assistiti dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali Mario COZZI e
dalla C.d.L. Ketty DOWNEY

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

Paolo BROTTTO – Presidente CNA – Federazione regionale FVG

Assistito da Roberto FABRIS


e

le delegazioni regionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Mauro
FRANZOLINI

FILCA-CISL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Gianni
BARCETTA

FILLEA-CGIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Simonetta
CHIAROTTO ed Emiliano GIAREGHI



visto

IL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI CONSORZI COSTITUITI DA ARTIGIANI E DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANCHE IN FORMA COOPERATIVISTICA DEL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI DATA 3 APRILE 2017

e nello specifico

GLI ARTICOLI: 4 LETTERE a), b), g) e i) (FONDO REGIONALE DI CATEGORIA), 10 (TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI), 13 (WELFARE CONTRATTUALE) E RELATIVE NOTE A VERBALE


le parti

definiscono con il presente Accordo le modalità di intervento del Fondo a copertura delle prestazioni ivi convenute.


TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI

Gli articoli 4 lettera a) e 10 e la nota congiunta a verbale vengono così integrati:

- A far data dal 1° aprile 2017 le aziende che applicano il CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia (3 aprile 2017), in caso di malattia di durata fino a 7 giorni, per il 2° ed il 3° giorno se continuativi e lavorativi, dovranno corrispondere a favore dei lavoratori con qualifica di operaio e apprendista operaio un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'art. 49 del vigente CCNL. All'operaio e all'apprendista operaio assenti per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.
- Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto ai soli dipendenti con qualifica di operaio e apprendista operaio.
- Per le aziende in regola con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, il trattamento economico per il periodo di carenza così come definito al paragrafo 1) verrà anticipato dall'azienda la quale ne chiederà il rimborso al Fondo stesso.



2



- L'azienda presenterà domanda di rimborso utilizzando l'apposito modello "MAL/Legno" entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto termine l'evento morboso allegando copia del certificato medico e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva).
- Il Fondo provvederà a rimborsare l'azienda entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/COLLABORATORE FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE

L'articolo 4 lettera b) e relativa nota congiunta a verbale è così integrata:

- dal 1° aprile 2017 a sostegno economico forfettario di malattia del titolare/legale rappresentante, del collaboratore familiare e del socio lavoratore prestanti attività lavorativa presso l'impresa, per eventi superiori a 7 giorni e debitamente certificati, il Fondo erogherà all'impresa/società le seguenti prestazioni:
 - a) € 100,00 (cento/00) per malattie da 8 a 20 giorni;
 - b) € 180,00 (centottanta/00) per malattie oltre i 20 giorni.
- Il numero massimo di eventi indennizzabili sarà determinato dal numero di quote versate al Fondo Regionale di Categoria nell'anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipendentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori familiari e/o al o ai soci lavoratori.
- L'azienda presenterà richiesta della prestazione al Fondo utilizzando l'apposito modello "MAL./Titolari/Legno" entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, allegando copia della certificazione medica.
- Il Fondo provvederà ad erogare la prestazione economica direttamente all'azienda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente.

WELFARE CONTRATTUALE

Gli articoli 4 lettera g) e 13 e relative note congiunte a verbale sono così integrate:

- Dal 1° aprile 2017 a favore dei lavoratori/lavoratrici che eserciteranno l'opzione welfare di cui all'articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017 le aziende riconosceranno aggiuntivi € 5,00 al mese da destinare al/ai servizio/i di welfare prescelto/i.
- Per le aziende in regola con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, il trattamento economico aggiuntivo, così come definito al


paragrafo precedente, verrà anticipato dall'azienda la quale ne chiederà il rimborso al Fondo stesso.

- L'azienda presenterà domanda di rimborso utilizzando l'apposito modello WEL./Legno entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice ed allegando copia della busta paga con evidenza dell'importo corrisposto al lavoratore/lavoratrice;
- Il Fondo provvederà ad erogare la prestazione entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/PATERNITÀ

L'articolo 4 lettera i) è così integrato:

- A sostegno economico della maternità/paternità il Fondo erogherà per l'anno 2017 un importo una tantum a favore della lavoratrice/lavoratore e dell'impresa.
- Il contributo a favore della lavoratrice/lavoratore è dovuto a sostegno della maternità/paternità, riferito all'evento nascita/adozione/affidamento e pertanto a prescindere dalla fruizione dei relativi congedi.
- Il contributo a favore dell'impresa è subordinato alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità o da parte del lavoratore del congedo di paternità ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2001 che si intende astensione dal lavoro da parte del lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre nei casi previsti dalla legge.
- Per l'anno 2017 per i figli nati dal 1° aprile 2017 ed entro il 31 dicembre 2017, e/o avuti in adozione/affidamento nel medesimo periodo, e a favore dell'azienda di cui sono dipendenti, il Fondo, per il tramite dell'azienda, erogherà alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 1.000,00 (mille/00) lordi. Nel caso di parto gemellare o adozione/affidamento gemellare l'importo è pari ad € 2.000,00 (duemila/00) lordi. L'importo indicato ha carattere cumulativo e pertanto verrà corrisposto ad uno solo dei genitori. Il contributo a favore dell'impresa è pari a € 1.000,00 (mille/00) anche nel caso di parto gemellare.
- L'azienda presenterà richiesta della prestazione al Fondo utilizzando l'apposito modello MAT./Legno entro il giorno 25/01/2018.



- Il Fondo provvederà ad erogare all'azienda la prestazione economica a favore della lavoratrice/lavoratore e dell'azienda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e l'azienda erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile.
- L'azienda trasmetterà all'Ente Bilaterale copia della busta paga attestante l'importo corrisposto alla lavoratrice/lavoratore.
- Per gli anni successivi il Comitato di Gestione erogherà gli stessi importi salvo che le parti decidano diversamente.

Il Comitato di Gestione del Fondo entro il mese di marzo di ciascun anno trasmetterà alle Parti sociali la rendicontazione del Fondo Regionale di categoria.

<p>FENEAL-FILCA-FILLEA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>Cipriani Daniele</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<p>CONFARTIGIANATO-CNA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><i>[Signature]</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
--	---

REGOLAMENTO
CCRL COMPARTO LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 3
APRILE 2017

Visto il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane del legno, arredamento e boschivi attualmente vigente;

Visto il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia attualmente vigente;

e nello specifico gli articoli 4 lettere a), b), g) e i) (Fondo Regionale di Categoria), 10 (Trattamento economico di malattia operai e apprendisti operai), 13 (welfare contrattuale) e relative note congiunte a verbale;

visto il verbale di Accordo Sindacale 27/04/2017 - attivazione prestazioni demandate al Fondo regionale di categoria dal CCRL dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia 3 aprile 2017

visto l'Accordo tra Confartigianato-CNA, CGIL-CISL-UIL, Ebiart

SI DEFINISCE IL PRESENTE REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL FONDO LEGNO REGIONALE IN FAVORE DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

COMPARTO: Legno Arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia: Aziende artigiane e non artigiane e lavoratori del settore.

VALIDITA': Come previsto dal CCRL Legno Arredamento e Mobili vigente e dai verbali di accordo susseguenti.

SERVIZIO: 1) **TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI:**

a far data dal 1° aprile 2017 le aziende che applicano il CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia (3 aprile 2017) in caso di malattia di durata fino a 7 giorni, per il 2° ed il 3° giorno se continuativi e lavorativi, dovranno corrispondere ai lavoratori un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'art. 49 del vigente CCNL.

Il trattamento di cui sopra sarà corrisposto ai soli dipendenti con qualifica di operaio e apprendista operaio.

Il trattamento economico per il periodo di carenza, così come definito nel primo paragrafo, verrà anticipato dall'azienda al lavoratore; l'azienda richiederà rimborso dei costi sostenuti al Fondo regionale di categoria tramite l'Ebiart (vedi scheda allegata al presente Regolamento).

La retribuzione da prendere in considerazione è omnicomprensiva mensile: divisore 174.

Il rimborso, previsto per l'impresa, è l'imponibile lordo del 2° e 3° giorno assommato ai contributi previdenziali ed assistenziali aziendali.
L'azienda presenterà entro il giorno 25 del mese successivo in quello in cui ha avuto termine l'evento morboso domanda di rimborso utilizzando l'apposito modello "MAL./Legno" e allegando copia certificato medico e copia LUL (parte presenze e parte retributiva).

Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria alla richiesta di rimborso sarà inviata tramite mail. Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere i documenti in originale.

2) SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE - LEGALE RAPPRESENTANTE - COLLABORATORE FAMILIARE - SOCIO LAVORATORE:

a far data dal 1° aprile 2017, a sostegno economico forfettario per malattia del titolare/legale rappresentante, del collaboratore familiare e del socio lavoratore prestanti attività lavorativa presso l'impresa, per eventi superiori a 7 giorni, il Fondo erogherà all'azienda/società le seguenti prestazioni: € 100,00 per malattie da 8 a 20 giorni ed € 180 per malattie oltre i 20 giorni.

La prestazione è qualificata fiscalmente come un contributo in conto esercizio ai sensi dell'art. 85 c.1 lett. g) del D.P.R. 917/86 e soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.

L'azienda chiederà l'intervento economico al Fondo regionale di categoria tramite l'Ebiart (vedi scheda allegata al presente accordo)

L'azienda presenterà, entro il giorno 25 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi utilizzando l'apposito modello "MAL./Titolari/Legno" e allegando copia del/dei certificato/i medico/i.

Il numero massimo di eventi indennizzabili è determinato dal numero di quote versate al Fondo nell'anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipendentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori familiari e/o al o ai soci lavoratori.

Il Fondo provvederà ad erogare la prestazione economica direttamente all'azienda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La documentazione necessaria alla richiesta di rimborso sarà inviata tramite mail. Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere i documenti in originale.

3) WELFARE CONTRATTUALE:

a far data dal 1° aprile 2017 a favore dei lavoratori/lavoratrici che eserciteranno l'opzione welfare di cui all'art. 13 del CCRL 3 aprile 2017 le aziende riconosceranno aggiuntivi € 5,00 al mese da destinare al/ai servizio/i di welfare prescelto/i.

Il trattamento economico, così come definito nel paragrafo, verrà anticipato dall'azienda al lavoratore/lavoratrice; l'azienda ne richiederà

il rimborso al Fondo regionale Legno tramite l'Ebiart (vedi scheda allegata al presente accordo).

L'azienda presenterà, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha erogato la prestazione economica a favore del lavoratore/lavoratrice, domanda di rimborso utilizzando l'apposito modello WEL./Legno e allegando copia della busta paga con evidenza dell'importo corrisposto al lavoratore/lavoratrice.

Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'invio della documentazione necessaria alla richiesta di rimborso, può essere anticipata tramite mail. A seguire dovrà essere inviato il prospetto della domanda in originale.

4) SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ PATERNITÀ:

a sostegno della maternità/paternità il Fondo erogherà, per l'anno 2017, un importo una tantum a favore della lavoratrice/lavoratore per i figli nati dal 1° aprile 2017 ed entro il 31 dicembre 2017, e/o avuti in adozione/affidamento nel medesimo periodo, e a favore dell'azienda di cui sono dipendenti.

L'importo una tantum erogato alla lavoratrice/al lavoratore sarà pari ad € 1.000,00 (mille/00) lordi, ovvero pari a € 2.000,00 (duemila/00) lordi nel caso di parto gemellare e/o adozione e/o affidamento a prescindere dalla fruizione dei relativi congedi.

Il contributo a favore dell'impresa è pari a € 1.000 (mille/00) anche nel caso di parto gemellare ed è subordinato alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità o da parte del lavoratore di congedo di paternità ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo n.151/2001 (astensione dal lavoro da parte del lavoratore per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre), qualificato fiscalmente come un contributo in conto esercizio ai sensi dell'art.85 c.1 lett. g) del D.P.R. 917/86 e soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R 600/73.

L'importo ha carattere cumulativo e pertanto verrà corrisposto ad uno solo dei genitori.

L'azienda chiederà l'intervento economico al Fondo regionale di categoria tramite l'Ebiart (vedi scheda allegata al presente accordo) utilizzando l'apposito modello MAT./Legno entro il 25/01/2018.

Il Fondo erogherà la prestazione a favore tanto della lavoratrice/lavoratore quanto dell'azienda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'azienda trasmetterà quindi all'Ente Bilaterale copia della busta paga attestante l'avvenuta corresponsione alla lavoratrice/ lavoratore di quanto ricevuto dal Fondo.

Per gli anni successivi di vigenza del CCRL 3 aprile 2017 verranno corrisposti gli stessi importi salvo diversa decisione della Parti.

CONDIZIONI:

Il rimborso erogato da Ebiart sarà corrisposto alla condizione che:


- sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti;
- l'azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l'azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione (vedi CCRL 3 aprile 2017). Nel caso di azienda di nuova costituzione non è richiesta la regolarità biennale.

CONTENZIOSO:

Il Comitato di Coordinamento del Fondo Legno è l'organo preposto ad esaminare eventuali contenziosi che dovessero insorgere in merito all'erogazione dei rimborsi alle aziende previsti dal presente Regolamento.


Udine, 27 aprile 2017

Confartigianato Imprese FVG
(Graziano Tilatti)




.....

Filca Cisl
(Gianni Barchetta)




.....

CNA Regionale FVG
(Paolo Brotto)



.....

Fillea Cigl
(Emiliano Giareghi e Simonetta Chiarotto)



.....

Feneal Uil
(Mauro Franzolini)



.....